

07.55

Così sinteticamente ricostruiti i fatti, deve ritenersi che non sussistano elementi idonei e sufficienti a ritenere dimostrata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli in rubrica.

Anzi tutto, risulta pacificamente provato – per come riferito dai testi escussi ed ammesso dallo stesso imputato - che entrambe le armi in questione, mai denunciate all'Autorità di P.S., venivano ritrovate custodite nello stesso armadio ove erano detenute tutte le altre armi da caccia regolarmente denunciate dall'imputato.

Alcuna riserva può essere ipotizzata sulla qualità di arma sia del revolver che della doppietta.

Invero, ai fini dell'esclusione della qualificazione di arma è necessario che la stessa risulti totalmente ed assolutamente inefficiente, poiché unicamente in tal caso viene a difettare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce l'oggetto giuridico della detenzione e del porto illegittimi di arma, di talché anche nel caso in cui un'arma non sia funzionante, non perde, ove sia suscettibile di agevole e rapida riparazione, le sue peculiari caratteristiche e va ugualmente qualificata come tale, tanto che la detenzione illegale configura il delitto di cui all'artt. 2 L. n. 895/67 che si riferisce sia alle "armi", che alle "parti di esse".

Anche la presenza di ruggine o di forellini sulla canna dell'arma, tali da renderla pericolosa per chi la usi, sparando, non è sufficiente ad escludere la potenziale idoneità offensiva e di conseguenza la natura di arma, così come anche la scarsa reperibilità del munizionamento nulla rileva sul reato di detenzione abusiva di arma (cfr., Cass. pen., sez. VI, 20.10.1975 n. 9470; Cass. pen., sez. I, 23.1.1984 n. 610).

Sicché, le delineate condizioni di precaria conservazione sia del revolver che della doppietta, così come le difficoltà di reperimento del munizionamento, non escludono la loro natura, trattandosi di armi comunque complete ed efficienti, seppure con alcuni rischi o difficoltà connessi al loro funzionamento.

Neppure può ritenersi che si tratti di armi antiche che devono essere intese quelle costruite entro il 1890.

Posto che il perito ha ragionevolmente spiegato come non vi siano evidenze tecniche che confermino una maggiore risalenza (precedente al 1891) delle due armi, il CT della difesa ha piuttosto sostenuto che sia il revolver che la doppietta, in realtà, fossero delle riproduzioni di armi i cui modelli risalivano in epoca prossima al 1870.

Senonché, le armi in questione possiedono caratteristiche peculiari (ripetività o molteplicità dei colpi, capacità di esplosione di munizionamento moderno) corrispondenti alle caratteristiche proprie dell'arma comune da sparo, diversamente dalle armi ad avancarica ed a colpo singolo di data anteriore al 1890, per le quale è consentita la detenzione senza obbligo di preventiva denuncia.

Sicché, ove pure si tratti di repliche di armi antiche precedenti al 1890, in ragione delle effettive caratteristiche intrinseche di specifica offensività vanno considerate armi comuni da sparo a tutti gli effetti.

Ciò detto in ordine alla materialità del reato, ritiene per converso il Giudice che non vi sia la prova certa della riconducibilità della detenzione delle armi all'imputato.

Per come confermato in modo chiaro, logico e preciso dalla moglie di [REDACTED], sia il revolver che il fucile erano appartenuti al padre per cui, a seguito del decesso dello stesso, la figlia e la di lui moglie facevano pulizia delle sue cose custodite nel garage, rinvenendo tali risalenti armi.

Pertanto, all'insaputa dell'imputato, le due armi venivano collocate nell'armadio dove quest'ultimo conservava tutte quelle da caccia a lui appartenenti, unitamente alle altre attrezzature e all'abbigliamento per l'attività venatoria.

Solo allorché [REDACTED] decideva di cominciare a disfarsi delle armi detenute cedendole a terzi, perché non più interessato a coltivare l'hobby della caccia, veniva fortuitamente a conoscenza della presenza di quelle armi, che in sede di immediato controllo venivano ritrovate dalla Polizia.

Le dichiarazioni rese dalla teste appaiono verosimili e plausibili, atteso che è assai improbabile che l'imputato, ove le avesse consapevolmente detenute da tempo, possa avere omesso la denuncia di quelle vecchie armi pur avendo, al contrario, regolarmente denunciato numerose armi da caccia (cfr., doc. in atti).

Dunque, è ragionevole che l'omissione fosse dovuta solo alla sua mancata conoscenza del ritrovamento e successiva sistemazione della armi nell'armadio ove erano collocate tutte le altre armi detenute.

La dismissione da tempo di ogni interesse per l'esercizio dell'attività venatoria, confermata dalla cessione a terzi di alcune delle armi detenute, rende plausibile che mai l'imputato si fosse accorto di quelle altre armi perché oramai non aveva più motivo ed interesse di avere accesso all'armadio ove esse erano state collocate.

Posto che il ritrovamento e conservazione delle armi ereditate dal padre imponeva alla moglie dell'imputato l'obbligo di denuncia della detenzione, la mancata conoscenza delle stesse da parte di [REDACTED] ne impediva l'esercizio di ogni potere autonomo di fatto, escludendo di conseguenza l'analogo obbligo a suo carico.

Del resto, per la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra il detentore e l'oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente (Cass. pen., Sez. F, 30.8.2012 n. 33609).

h